

## **STATUTO**

**COOPERATIVA SOCIALE  
COMUNITA' BETANIA  
O.N.L.U.S.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV VIA EGIDIO  
SACCHETTI 12

Numero REA: PV - 225696

Codice fiscale: 01840880189

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 19-07-2022 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ALLEGATO "A"                                                                                                                                                                                                                                                    | REPERTORIO N. 48.405/13.784 |
| <b>STATUTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| <b>TITOLO I</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| <b>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</b>                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| <b>Art. 1 (Costituzione e denominazione)</b>                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| E' costituita con sede nel comune di Vigevano (PV) la Società cooperativa denominata                                                                                                                                                                            |                             |
| <b>"Cooperativa Sociale Comunità Betania Onlus"</b>                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 112/2017 e s.m.i. la cooperativa acquisisce la qualifica di impresa sociale.                                                                                                                                              |                             |
| La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.                                                                                                                               |                             |
| <b>Art. 2 (Durata)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.                                                                                                    |                             |
| <b>TITOLO II</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| <b>SCOPO - OGGETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <b>Art. 3 (Scopo mutualistico)</b>                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91. |                             |

La cooperativa potrà altresì svolgere le attività di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma primo della citata Legge 381/1991 a condizione che queste siano funzionali al raggiungimento dello scopo principale sopra indicato. Nelle attività diverse da quelle di cui alla lettera a) della Legge 381/1991 - agricole, industriali, commerciali o di servizi - con le quali la cooperativa intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, queste ultime devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della L. 381/1991.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  | diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in    |
|  | special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà so- |
|  | ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei  |
|  | soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.    |
|  | La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu- |
|  | lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che |
|  | ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai  |
|  | soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio- |
|  | nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-  |
|  | listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore     |
|  | rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in      |
|  | qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazio- |
|  | ne coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento del- |
|  | le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un ap- |
|  | posito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3      |
|  | aprile 2001, n. 142.                                           |
|  | La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai   |
|  | propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della |
|  | sua attività.                                                  |
|  | Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-  |
|  | ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari- |
|  | tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della    |
|  | quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità  |
|  | di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione |
|  | dei ristorni.                                                  |
|  |                                                                |

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e sociale in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, l'integrazione sociale, l'aiuto e la cura dei soggetti deboli. In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in Italia e all'estero, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari - educativi comprensivi anche di interventi terapeutici - riabilitativi a favore di soggetti in difficoltà, emarginati e/o a rischio di emarginazione e devianza: minori, anziani, persone con disabilità, malati, invalidi, stranieri senza fissa dimora, malati mentali, malati AIDS, tossicodipendenti ed in genere persone povere ed emarginate.

In particolare, la Cooperativa ha come oggetto:

1) la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto di terzi di:

- attività e servizi di riabilitazione, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza a favore di soggetti anche in difficoltà emarginati e/o a rischio di emarginazione o devianza;
- centri diurni di accoglienza e socializzazione per anziani e

|  |                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                 |  |
|  | soggetti in difficoltà;                                         |  |
|  | - centri diurni di accoglienza e socializzazione e altre        |  |
|  | strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vi-  |  |
|  | ta, nonché altre iniziative per il tempo libero, l'educazione,  |  |
|  | la cultura;                                                     |  |
|  | - case famiglia per soggetti anziani o in difficoltà;           |  |
|  | - attività di formazione professionale;                         |  |
|  | - attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della     |  |
|  | comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più con-   |  |
|  | sapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di   |  |
|  | bisogno.                                                        |  |
|  | 2) l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni socio - sa-   |  |
|  | nitare - educative e terapeutico - riabilitative anche a ca-    |  |
|  | rattere continuativo, gestite anche in comunità residenziali e  |  |
|  | semiresidenziali e/o autogestite;                               |  |
|  | 3) l'organizzazione e l'erogazione di specifici interventi so-  |  |
|  | cio - sanitari - educativi, di assistenza domiciliare, presta-  |  |
|  | zioni terapeutico - riabilitative anche a carattere infermie-   |  |
|  | ristico per conto di privati o di enti pubblici;                |  |
|  | 4) la stipula di convenzioni con Istituti/enti Pubblici e con   |  |
|  | privati aventi per oggetto interventi a carattere socio - sa-   |  |
|  | nitari - educativo e terapeutico - riabilitativo, di cura e     |  |
|  | reinserimento di soggetti                                       |  |
|  | in stato di bisogno, emarginati, devianti e/o comunque svantag- |  |
|  | giati;                                                          |  |
|  |                                                                 |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | 5) l'organizzazione di servizi di consulenza e corsi di forma- |  |
|  | zione professionale nei settori socio - sanitari ed educativi; |  |
|  | detti corsi potranno essere di iniziativa propria o acquisiti  |  |
|  | in convenzione con Enti Pubblici e Privati. La cooperativa     |  |
|  | può inoltre gestire sedi da utilizzarsi per la realizzazione   |  |
|  | di convegni, seminari, corsi di aggiornamento concernenti le   |  |
|  | tecniche e le discipline richieste per interventi socio - sa-  |  |
|  | nitari - educativi;                                            |  |
|  | 6) la gestione di servizi e prestazioni dell'area psicologica, |  |
|  | effettuati anche presso scuole e sedi di altre organizzazioni  |  |
|  | sia pubbliche, sia private, nella forma della consulenza, del  |  |
|  | sostegno e della terapia psicologica, delle prestazioni peda-  |  |
|  | gogiche e psicopedagogiche e della psicologia scolastica;      |  |
|  | 7) i servizi sopra descritti possono essere prestati, qualora  |  |
|  | necessario, anche presso i luoghi di eventuale temporanea de-  |  |
|  | genza dei soggetti assistiti quali ospedali, case di cura, ca- |  |
|  | se di riposo e case di vacanza.                                |  |
|  | 8) l'istituzione e la gestione di scuole private e pubbliche,  |  |
|  | di formazione professionale, asili nido, scuole materne e al-  |  |
|  | tre iniziative educative a favore dell'infanzia e dei minori,  |  |
|  | case di cura, case di riposo.                                  |  |
|  | In quanto strumentali al raggiungimento dello scopo sociale,   |  |
|  | così come declinato nelle attività di cui sopra, la cooperati- |  |
|  | va potrà svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,  |  |
|  | anche le seguenti attività di cui al comma primo sub lettera   |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  | b) dell'articolo 1 della Legge n.381/1991, alle condizioni e   |
|  | nei limiti previsti dall' articolo 3 del presente Statuto non- |
|  | ché dalle norme, anche regolamentari, della Regione Lombardia  |
|  | che si intendono qui recepite:                                 |
|  | 1. gestione di biblioteche, ludoteche, pinacoteche, caffè let- |
|  | terari, internet point, centri multimediali, biblioteche vir-  |
|  | tuali e non, centri di aggregazione e di attività ludiche in   |
|  | generale;                                                      |
|  | 2.gestione di musei;                                           |
|  | 3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di labora- |
|  | tori e fiabe animate per bambini                               |
|  | 4. progettazione, organizzazione e gestione di itinerari turi- |
|  | stici con l'intento di agevolare la fruizione collettiva del   |
|  | patrimonio storico, archeologico, ambientale, naturalistico    |
|  | del territorio;                                                |
|  | 5. lavori di pulizie in genere sia civili che industriali,     |
|  | aree interne ed esterne, la disinfezione e disinfestazione, la |
|  | sanificazione in genere di stabilimenti, strutture sanitarie e |
|  | di ricovero, alberghi, strutture ricettive, aeroporti, stazio- |
|  | ni ferroviarie e depositi autofilotranvieri, alberghi e condo- |
|  | mini, magazzini di produzione ivi compresi macchinari, attrez- |
|  | zature e strumentazione per la produzione e lavorazione di ge- |
|  | neri alimentari, artigianali e di vario genere;                |
|  | 6. attività di autotrasporto di merci e prodotti, mobili, ma-  |
|  | teriali e collettame in genere per conto proprio e di terzi    |
|  |                                                                |

|  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                 |
|  | ivi compresi l'esecuzione di sgomberi di appartamenti ed uffii- |
|  | ci ivi compresi la custodia e deposito, imballaggi di mobili e  |
|  | merci per conto proprio e di terzi, la messa in ripristino dei  |
|  | locali ivi compresi i lavori di edilizia manutentiva, tinteg-   |
|  | giature, imbiancature;                                          |
|  | 7. gestire lavori di sistemazione agraria e forestale, di pro-  |
|  | gettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e priva-  |
|  | to, di produzione e commercializzazione di prodotti ortofloro-  |
|  | vivaistici secondo le normative vigenti e acquisendo le even-   |
|  | tuali necessarie autorizzazioni;                                |
|  | 8. la gestione, direttamente o in collaborazione con altri en-  |
|  | ti, pubblici o privati, di attività produttive di lavorazione   |
|  | e/o trasformazione di beni alimentari, artigianali e di vario   |
|  | genere svolte secondo i principi dello statuto sociale anche    |
|  | attraverso impianti di manipolazione, trasformazione e produ-   |
|  | zione, nonché la fornitura di servizi mediante impianti e la    |
|  | gestione di appositi laboratori e stabilimenti di produzione e  |
|  | lavorazione;                                                    |
|  | 9. attività di facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi mec-  |
|  | canici, di elevazione e/o diversi, ivi compresi la movimenta-   |
|  | zione di merci, prodotti, opere e manufatti in genere;          |
|  | 10. lavori di manutenzione in genere, installazione di impian-  |
|  | ti e macchinari, impianti elettrici e idraulici, attività di    |
|  | carpenteria metallica, saldatura, produzione, lavorazione e     |
|  | assemblaggio di manufatti e opere in plastica, vetro, metallo   |
|  |                                                                 |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | e di altro genere;                                             |  |
|  | 11. lavori di assemblaggio, di controllo, di montaggio, e di   |  |
|  | ogni altra attività connessa con il mondo della produzione in- |  |
|  | dustriale e artigianale;                                       |  |
|  | 12. gestione di parcheggi e servizi di vigilanza e custodia    |  |
|  | non armata;                                                    |  |
|  | 13. gestione di attività di ristoro e di strutture ricettive e |  |
|  | di intrattenimento;                                            |  |
|  | 14. lavanderia per i servizi di lavaggio, sanificazione, sti-  |  |
|  | ratura e confezionamento della biancheria piana e personale e  |  |
|  | lavanolo;                                                      |  |
|  | 15. servizi di cura, custodia e trasporto di animali domesti-  |  |
|  | ci;                                                            |  |
|  | 16. l'attività di commercializzazione dei propri prodotti pur- |  |
|  | ché la stessa non assuma carattere prevalente rispetto a quel- |  |
|  | la propria dell'oggetto sociale;                               |  |
|  | 17. servizi in campo informatico, ed in particolare corsi,     |  |
|  | consulenze, programmazione e produzione di software, installa- |  |
|  | zioni e assistenza all'utente finale, servizi Internet e In-   |  |
|  | tranet, ed in generale ogni attività connessa;                 |  |
|  | 18. fotocomposizione e stampa, rilegature, elaborazioni grafi- |  |
|  | che, promozione di attività editoriale e pubblicitaria;        |  |
|  | 19. servizi di rilevazione, immissione e gestione dati, di di- |  |
|  | gitalizzazione testi, di segreteria, di contabilità, di rile-  |  |
|  | vazione e monitoraggio del territorio e della popolazione, di  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------|
|  |                                                               |
|  | traduzioni, di organizzazione e gestione di congressi e mani- |
|  | festazioni culturali e economiche;                            |
|  | 20. l'organizzazione di eventi di ogni genere, fiere, manife- |
|  | stazioni, congressi, convegni, seminari, feste;               |
|  | 21. l'organizzazione e gestione di attività legate a: turismo |
|  | sostenibile, turismo sociale, turismo ecologico-ambientale,   |
|  | turismo religioso, gestione di servizi legati alle attività   |
|  | turistiche, gestione di centri di vacanze sociali, di case-   |
|  | vacanze, di strutture alberghiere e residenziali in genere;   |
|  | gestione, commercializzazione e promozione di pacchetti turi- |
|  | stici;                                                        |
|  | 22. servizi di pulizie civili ed industriali;                 |
|  | 23. attività di manutenzione di edifici: meccaniche, elettri- |
|  | che, idrauliche, del verde e piccoli lavori edili;            |
|  | 24. servizi di mense, gestione catering, attività di ristora- |
|  | zione;                                                        |
|  | 25. gestione attività agrituristiche ed ecologico/ambientali; |
|  | 26. attività di conservazione, trasformazione e commercializ- |
|  | zazione dei propri prodotti;                                  |
|  | 27. lavorazioni ed attività di assemblaggio a favore di terzi |
|  | con mezzi propri;                                             |
|  | 28. attività di facchinaggio, movimentazione merci e servizi  |
|  | connessi alla logistica in genere;                            |
|  | 29. aziende in proprietà o in affitto;                        |
|  | 30. progettazione, perizie, programmazione, costruzione, in-  |
|  |                                                               |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | stallazione, studi, formazione e manutenzione di impianti per  |  |
|  | la produzione di energia da fonti rinnovabili come energia     |  |
|  | geotermica, fotovoltaica, solare ed eolica;                    |  |
|  | 31. attività connesse a:                                       |  |
|  | 32. elaborazione di dati per conto terzi; servizi di data en-  |  |
|  | try, scannerizzazione, archiviazione documentale e archivia-   |  |
|  | zione ottica di documenti;                                     |  |
|  | 33. realizzazione, gestione e creazione di banche dati da con- |  |
|  | tattori e strumenti di misura;                                 |  |
|  | 34. fornitura a terzi, in qualsiasi modalità, di dati prove-   |  |
|  | nienti da banche dati;                                         |  |
|  | 35. servizi di call center di supporto tecnico al cliente o di |  |
|  | servizi al cliente per conto terzi;                            |  |
|  | 36. attività di stenografia e di corrispondenza: dattilografia |  |
|  | e stenotipia, altre attività di segreteria quali la trascri-   |  |
|  | zione da nastri o da dischi, attività di riproduzione, di ci-  |  |
|  | clostile e simili, correzione di bozze.                        |  |
|  | 37. attività di pasticceria, gelateria, bar-caffetteria, non-  |  |
|  | ché tutte quelle attività che prevedono la preparazione e la   |  |
|  | somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche e su-  |  |
|  | peralcoliche, in locali aperti al pubblico; servizi di cate-   |  |
|  | ring e banqueting in proprio e/o per conto terzi, anche trami- |  |
|  | te l'utilizzo di alimenti precotti e/o confezionati; produzio- |  |
|  | ne di pane e prodotti di panetteria freschi; commercio al det- |  |
|  | taglio e all'ingrosso di generi alimentari; la vendita al det- |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                 |
|  | taglio e all'ingrosso di alcolici, superalcolici e derivati;    |
|  | organizzazione e svolgimento presso i propri locali o presso    |
|  | terzi di corsi di cucina, degustazione vini, alcolici e supe-   |
|  | ralcolici; organizzazione di spettacoli musicali e di intrat-   |
|  | tenimento in genere; produzione artigianale di pasta fresca;    |
|  | lavorazione e tostatura artigianale del caffè; rivendita di     |
|  | giornali e riviste ed articoli da regalo;                       |
|  | Tali attività dovranno essere realizzate con l'impiego di la-   |
|  | voratori svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge          |
|  | 381/1991 per almeno il 30% nonché di lavoratori svantaggiati    |
|  | ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002.                       |
|  | La cooperativa adotta una organizzazione amministrativa, ge-    |
|  | stionale ed economica tale da consentire la netta separazione   |
|  | delle gestioni delle attività esercitate.                       |
|  | Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme   |
|  | di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-   |
|  | ività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché po- |
|  | trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni    |
|  | di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e    |
|  | finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivi-  |
|  | tà sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,     |
|  | attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione,    |
|  | acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-    |
|  | giungimento degli scopi sociali.                                |
|  | Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte   |
|  |                                                                 |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  | nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di    |
|  | professioni riservate per il cui esercizio è richiesta         |
|  | l'iscrizione in appositi albi o elenchi.                       |
|  | La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico  |
|  | o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai |
|  | sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modifi-  |
|  | cative ed integrative.                                         |
|  | La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre  |
|  | imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento  |
|  | sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque   |
|  | accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla |
|  | facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, |
|  | con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività |
|  | di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a coope- |
|  | rative in possesso di determinati requisiti, appositamente au- |
|  | torizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.             |
|  | Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le    |
|  | operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle     |
|  | condizioni e nei limiti ivi previsti.                          |
|  | La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito   |
|  | di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se- |
|  | zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro- |
|  | vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai   |
|  | soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-  |
|  | mento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni atti-  |
|  |                                                                |

vità di raccolta di risparmio tra il pubblico.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

##### Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

16 di 55

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | nistrazione al momento dell'ammissione.                        |  |
|  | Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di    |  |
|  | voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del    |  |
|  | bilancio e non può rappresentare altri soci.                   |  |
|  | I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere |  |
|  | eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.     |  |
|  | Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del |  |
|  | presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia- |  |
|  | le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme- |  |
|  | no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-  |  |
|  | porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del   |  |
|  | suddetto termine.                                              |  |
|  | Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla  |  |
|  | speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo   |  |
|  | 11 del presente statuto:                                       |  |
|  | a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;           |  |
|  | b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-  |  |
|  | menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;         |  |
|  | c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-  |  |
|  | perativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione     |  |
|  | all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio    |  |
|  | inserimento nell'organizzazione aziendale.                     |  |
|  | Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente    |  |
|  | alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di  |  |
|  | amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento  |  |
|  |                                                                |  |

della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e/o PEC se posseduta;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;                                                                                                                                                                       |  |
| e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;                                                               |  |
| f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. |  |
| Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:                                                             |  |
| a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;                                                          |  |
| b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.                           |  |
| Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:                                                             |  |
| a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.      |  |
|  | Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-  |  |
|  | vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a    |  |
|  | quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) re-  |  |
|  | lativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà    |  |
|  | contenere le seguenti informazioni:                            |  |
|  | g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,  |  |
|  | la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché      |  |
|  | l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);            |  |
|  | h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-   |  |
|  | manda;                                                         |  |
|  | i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.        |  |
|  | Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei re- |  |
|  | quisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla doman- |  |
|  | da secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo   |  |
|  | mutualistico e l'attività economica svolta.                    |  |
|  | La delibera di ammissione deve essere comunicata               |  |
|  | all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di ammini-    |  |
|  | strazione, sul libro dei soci.                                 |  |
|  | Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,   |  |
|  | motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-   |  |
|  | sione e comunicarla agli interessati.                          |  |
|  | Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio |  |
|  | di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di  |  |
|  | decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,  |  |
|  |                                                                |  |

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-

22 di 55

**Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

**Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

e) il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività,

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | f) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione |  |
|  | in cui il socio ha la residenza o il domicilio.                |  |
|  | Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano   |  |
|  | decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in     |  |
|  | cooperativa.                                                   |  |
|  | Il recesso dei soci volontari è libero.                        |  |
|  | Il recesso non può essere parziale.                            |  |
|  | La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante    |  |
|  | raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC se posseduta    |  |
|  | alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esami-  |  |
|  | narla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non  |  |
|  | oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al so- |  |
|  | cio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso   |  |
|  | di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento     |  |
|  | della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Col-  |  |
|  | legio Arbitrale.                                               |  |
|  | Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale  |  |
|  | dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della    |  |
|  | domanda.                                                       |  |
|  | Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto   |  |
|  | dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della    |  |
|  | domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di     |  |
|  | preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o   |  |
|  | nei contratti di lavoro instaurati.                            |  |
|  | <b>Art. 11 (Esclusione)</b>                                    |  |
|  |                                                                |  |

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione,
- b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;
- c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;
- e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la   |  |
|  | Cooperativa;                                                   |  |
|  | g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com- |  |
|  | portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti    |  |
|  | tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per  |  |
|  | motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo- |  |
|  | tivo;                                                          |  |
|  | h) qualora, in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rap-  |  |
|  | porto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'imma- |  |
|  | gine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra |  |
|  | i soci, tali da compromettere in modo rilevante il normale     |  |
|  | svolgimento delle attività sociali, ovvero ponga in essere     |  |
|  | comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su   |  |
|  | cui si fonda il rapporto sociale;                              |  |
|  | i) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative so-   |  |
|  | ciali, e qualora dimostri completa mancanza di interesse alla  |  |
|  | propria permanenza in società, disertando senza giustificato   |  |
|  | motivo, da presentarsi entro trenta giorni dal termine         |  |
|  | dell'assemblea, espresso in forma scritta, per tre assemblee   |  |
|  | consecutive;                                                   |  |
|  | j) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte- |  |
|  | cipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte |  |
|  | del socio, di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislo- |  |
|  | cazione sul territorio della attività, sono identiche o affini |  |
|  | all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi por- |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  | re in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, senza  |
|  | preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministra- |
|  | zione.                                                         |
|  | L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con   |
|  | avviso di ricevimento e/o PEC se posseduta.                    |
|  | Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre    |
|  | opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e |
|  | 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del     |
|  | provvedimento.                                                 |
|  | L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so- |
|  | cio del provvedimento di esclusione.                           |
|  | <b>Art. 12 (Morte del socio)</b>                               |
|  | In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de- |
|  | funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota inte-  |
|  | ramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con |
|  | le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.             |
|  | Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,   |
|  | unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di      |
|  | spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla   |
|  | quale risultino gli aventi diritto.                            |
|  | <b>Art. 13 (Rimborso della quota)</b>                          |
|  | I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclu- |
|  | sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-  |
|  | valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-  |
|  | tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al    |
|  |                                                                |

|  |                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                    |
|  | capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-     |
|  | de il valore nominale delle quote e il rimborso del soprap-        |
|  | prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della         |
|  | Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del      |
|  | capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del       |
|  | codice civile.                                                     |
|  | Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio           |
|  | dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o              |
|  | l'esclusione del socio.                                            |
|  | Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni            |
|  | dall'approvazione del bilancio.                                    |
|  | <b>Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-</b> |
|  | <b>sponsabilità dei soci cessati)</b>                              |
|  | La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore      |
|  | dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,     |
|  | ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data       |
|  | di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-     |
|  | glimento del rapporto sociale è divenuto operativo.                |
|  | Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-      |
|  | borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del con-     |
|  | siglio di amministrazione alla riserva legale.                     |
|  | I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere     |
|  | d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed      |
|  | al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-      |
|  | lamento.                                                           |
|  |                                                                    |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim- |  |
|  | borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della     |  |
|  | prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-  |  |
|  | dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-  |  |
|  | to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-  |  |
|  | nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi- |  |
|  | ce civile.                                                     |  |
|  | Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso   |  |
|  | questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un  |  |
|  | anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto   |  |
|  | effetto.                                                       |  |
|  | Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo   |  |
|  | si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è    |  |
|  | obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.          |  |
|  | Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili    |  |
|  | verso la Società gli eredi del socio defunto.                  |  |
|  | <b>TITOLO IV</b>                                               |  |
|  | <b>SOCI SOVVENTORI</b>                                         |  |
|  | <b>Art. 15 (Soci sovventori)</b>                               |  |
|  | Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-   |  |
|  | sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci    |  |
|  | sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992   |  |
|  | n. 59.                                                         |  |
|  | <b>Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)</b>      |  |
|  | I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto    |  |
|  |                                                                |  |

denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote  
nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a Euro 1.000,00 (mille vir-  
gola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per  
il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,  
numero uno, lettera b) del presente statuto.

**Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori).**

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-  
rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di ammini-  
strazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al  
Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stes-  
so deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento  
della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato  
dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consi-  
glio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito  
ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della  
quota, così come previsto al successivo articolo 19.

**Art. 18 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-  
sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina  
l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale  
esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei

soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

#### **Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)**

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;

d) al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

**TITOLO V**

**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 20 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

**Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-

lontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

#### **Art. 22 (Bilancio d'esercizio)**

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 23

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                      |
|  | b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della       |
|  | cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.        |
|  | 59, nella misura prevista dalla legge medesima;                      |
|  | c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;                 |
|  | d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti       |
|  | ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge              |
|  | 31.1.1992, n. 59;                                                    |
|  | e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite          |
|  | stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità           |
|  | prevalente.                                                          |
|  | L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-        |
|  | stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-         |
|  | zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra       |
|  | i soci non cooperatori.                                              |
|  | L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai       |
|  | soliti soci non cooperatori nella misura massima prevista per le     |
|  | cooperative a mutualità prevalente.                                  |
|  | L'organo amministrativo, redige, inoltre, il <b>bilancio sociale</b> |
|  | secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro             |
|  | del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio           |
|  | nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma 1,          |
|  | lettera g), della legge 6 giugno 2016 n. 106 e deve tenere           |
|  | conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività            |
|  | esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini           |
|  | della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.        |
|  |                                                                      |

Sia il bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono essere depositati presso il registro delle imprese. Il bilancio sociale deve essere, inoltre pubblicato sul sito internet della società e, a tal fine, la stessa dovrà dotarsi di un sito internet.

#### **Art. 23 (Ristorni)**

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni; questi possono essere assegnati,

oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

## TITOLO VI

### ORGANI SOCIALI

#### Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

#### Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il **bilancio sociale** secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo o revisore legale dei conti se nominato;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;                                                                    |  |
|  | h) provvede alle modifiche dello statuto;                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;                                                                                                                                                            |  |
|  | j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;                                                                                                                                 |  |
|  | l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;                                                                                                                                                              |  |
|  | m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;                                                                                                                                                                             |  |
|  | n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione. |  |
|  | Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un Notaio.                                                                                                                                                                    |  |
|  | <b>Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e                                                                                                                                 |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

38 di 55

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tut- |  |
|  | tavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione  |  |
|  | degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-  |  |
|  | formato.                                                       |  |
|  | <b>Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)</b>            |  |
|  | In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita    |  |
|  | quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti |  |
|  | dei soci aventi diritto al voto.                               |  |
|  | In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita  |  |
|  | qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati   |  |
|  | aventi diritto al voto.                                        |  |
|  | L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti  |  |
|  | o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del      |  |
|  | giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo |  |
|  | comma del successivo articolo 28.                              |  |
|  | <b>Art. 28 (Voto ed intervento)</b>                            |  |
|  | Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee |  |
|  | hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno  |  |
|  | novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei  |  |
|  | versamenti delle quote sottoscritte.                           |  |
|  | Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della |  |
|  | sua partecipazione.                                            |  |
|  | Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.    |  |
|  | L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più     |  |
|  | luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio- |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  | ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di   |
|  | buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in partico- |
|  | lare a condizione che:                                         |
|  | a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo  |
|  | del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil- |
|  | mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-  |
|  | lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i   |
|  | risultati della votazione;                                     |
|  | b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-  |
|  | guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;  |
|  | c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo     |
|  | reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo- |
|  | menti all'ordine del giorno;                                   |
|  | d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si  |
|  | tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega- |
|  | ti a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potran- |
|  | no affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo   |
|  | ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzan-  |
|  | te.                                                            |
|  | I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per- |
|  | sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen- |
|  | tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio      |
|  | avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria   |
|  | di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato- |
|  | re, o componente dell'organo di controllo, se nominato, della  |
|  |                                                                |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | Cooperativa.                                                   |  |
|  | Ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci.     |  |
|  | La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen- |  |
|  | tante in bianco.                                               |  |
|  | Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare      |  |
|  | nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo   |  |
|  | grado o dagli affini entro il secondo che collaborano          |  |
|  | all'impresa.                                                   |  |
|  | I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal  |  |
|  | loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-  |  |
|  | simi designato.                                                |  |
|  | Per le votazioni si procederà normalmente col sistema          |  |
|  | dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem- |  |
|  | blea, legalmente consentito.                                   |  |
|  | Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza    |  |
|  | relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro si- |  |
|  | stema legalmente deliberato dall'Assemblea.                    |  |
|  | <b>Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)</b>                     |  |
|  | L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi- |  |
|  | nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen- |  |
|  | za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea     |  |
|  | stessa, col voto della maggioranza dei presenti.               |  |
|  | Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.   |  |
|  | La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-  |  |
|  | datto da un Notaio.                                            |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                |  |
|  | Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla                                                   |  |
|  | legge.                                                                                                         |  |
|  | <b>Art. 30 (Consiglio di amministrazione)</b>                                                                  |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di                                                     |  |
|  | Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea                                                    |  |
|  | che ne determina, di volta in volta, il numero.                                                                |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-                                                  |  |
|  | dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di                                                  |  |
|  | Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico                                                  |  |
|  | socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti                                                    |  |
|  | con scopo di lucro.                                                                                            |  |
|  | L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche                                                  |  |
|  | a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministrato-                                                 |  |
|  | ri sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone in-                                                 |  |
|  | dicate dai soci cooperatori persone giuridiche.                                                                |  |
|  | L'assunzione della carica di amministratore da parte di sog-                                                   |  |
|  | getti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:                                               |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato</li></ul> |  |
|  | condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche tem-                                                  |  |
|  | poranea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uf-                                                  |  |
|  | fici direttivi                                                                                                 |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-</li></ul>   |  |
|  | ternativamente, l'esercizio di:                                                                                |  |
|  | o attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti                                                    |  |
|  |                                                                                                                |  |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  | direttivi presso imprese;                                      |
|  | o attività professionali o lavorative nel settore della coope- |
|  | rativa;                                                        |
|  | • non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da |
|  | un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'ope- |
|  | ra retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale |
|  | che ne compromettano l'indipendenza                            |
|  | Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo  |
|  | superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea    |
|  | convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo  |
|  | esercizio della loro carica.                                   |
|  | Gli Amministratori sono rieleggibili.                          |
|  | <b>Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)</b>      |
|  | Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote- |
|  | ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva- |
|  | ti alla decisione dei soci dalla legge.                        |
|  | Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-  |
|  | prie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto   |
|  | di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di   |
|  | quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in mate-  |
|  | ria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle de-  |
|  | cisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad  |
|  | uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo |
|  | formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, |
|  | i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.    |
|  |                                                                |

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | Perlomeno ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati          |  |
|  | devono riferire agli Amministratori e all’Organo di controllo,        |  |
|  | se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua        |  |
|  | prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri-        |  |
|  | lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate         |  |
|  | dalla Cooperativa e dalle sue controllate.                            |  |
|  | <b>Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di ammini-</b> |  |
|  | <b>strazione)</b>                                                     |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente            |  |
|  | tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,          |  |
|  | oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Con-        |  |
|  | siglieri.                                                             |  |
|  | La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-          |  |
|  | mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adu-        |  |
|  | nanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo          |  |
|  | che i Consiglieri ed i componenti dell’organo di controllo se         |  |
|  | nominato ne siano informati almeno due giorni prima della riu-        |  |
|  | nione.                                                                |  |
|  | Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-         |  |
|  | cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso          |  |
|  | di sua impossibilità o inerzia anche dall’Amministratore in           |  |
|  | carica più anziano.                                                   |  |
|  | Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-        |  |
|  | do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-         |  |
|  | ca.                                                                   |  |
|  |                                                                       |  |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  |                                                                |
|  | La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di |
|  | mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-   |
|  | munque essere soddisfatte le seguenti condizioni:              |
|  | 1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il   |
|  | Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e |
|  | sottoscrizione del verbale;                                    |
|  | 2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-   |
|  | nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo      |
|  | svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta- |
|  | ti della votazione;                                            |
|  | 3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire   |
|  | adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;           |
|  | 4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-    |
|  | scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione   |
|  | degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si- |
|  | multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando |
|  | necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.    |
|  | Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta |
|  | nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure tro-  |
|  | varsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-    |
|  | scrizione del verbale sul relativo libro.                      |
|  | Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.   |
|  | In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende |
|  | approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre- |
|  | siede la seduta.                                               |
|  |                                                                |

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

**Art. 34 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

**Art. 35 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | slative vigenti al riguardo.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | <b>Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.                                                                                                                                                         |  |
|  | Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. |  |
|  | Si applica l'articolo 2477 del codice civile.                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:                               |  |
|  | 1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;                                                                                       |  |
|  | 2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;                                                                                                                             |  |
|  | 3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione                                                                                                                                                                      |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  | degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si- |
|  | multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando |
|  | necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.    |
|  | Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta |
|  | nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il    |
|  | componente dell'Organo di controllo incaricato della verbaliz- |
|  | zazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del |
|  | verbale sul relativo libro                                     |
|  | <b>TITOLO VII</b>                                              |
|  | <b>CONTROVERSIE</b>                                            |
|  | <b>Art.37 (Clausola arbitrale)</b>                             |
|  | Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le    |
|  | disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-  |
|  | dalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia     |
|  | previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:     |
|  | a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-  |
|  | cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando |
|  | sia oggetto di controversia la qualità di socio;               |
|  | b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni  |
|  | assembleari;                                                   |
|  | c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o   |
|  | componenti dell'organo di controllo, o nei loro confronti.     |
|  | La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a    |
|  | tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.             |
|  | La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità     |
|  |                                                                |

della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

#### **Art. 38 (Arbitri e procedimento)**

##### **Gli arbitri sono in numero di:**

a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | tà.                                                            |  |
|  | La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra  |  |
|  | soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando      |  |
|  | quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.        |  |
|  | 5/2003.                                                        |  |
|  | Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile  |  |
|  | anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di  |  |
|  | procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di     |  |
|  | questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio    |  |
|  | sia costituito dalla validità di delibere assembleari.         |  |
|  | Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla   |  |
|  | prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie- |  |
|  | dano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale |  |
|  | e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola |  |
|  | volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. |  |
|  | n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.  |  |
|  | o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo- |  |
|  | cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del      |  |
|  | principio del contraddittorio.                                 |  |
|  | Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non  |  |
|  | necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in    |  |
|  | ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.  |  |
|  | Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa- |  |
|  | te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre- |  |
|  | visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came- |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | ra Arbitrale.                                                  |  |
|  | Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel   |  |
|  | presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è   |  |
|  | disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale   |  |
|  | della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione   |  |
|  | in vigore al momento della produzione della domanda.           |  |
|  | <b>TITOLO VIII</b>                                             |  |
|  | <b>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b>                             |  |
|  | <b>Art. 39 (Scioglimento anticipato)</b>                       |  |
|  | L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no- |  |
|  | minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.            |  |
|  | <b>Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)</b>             |  |
|  | In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so- |  |
|  | ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente |  |
|  | ordine:                                                        |  |
|  | - a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-  |  |
|  | ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente arti- |  |
|  | colo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora    |  |
|  | corrisposti;                                                   |  |
|  | - a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-  |  |
|  | peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-  |  |
|  | ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora  |  |
|  | corrisposti;                                                   |  |
|  | - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della  |  |
|  | cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. |  |
|  |                                                                |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <b>TITOLO IX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <b>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <b>Art. 41 (Regolamenti)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all’articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti. |
|     | <b>Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell’articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:                                                                                                                                                                                                                          |
|     | a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-  |  |
|  | sato;                                                          |  |
|  | b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in    |  |
|  | sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due   |  |
|  | punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;     |  |
|  | c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;       |  |
|  | d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, |  |
|  | l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-  |  |
|  | ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-  |  |
|  | stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.      |  |
|  | <b>Art. 43 (Rinvio)</b>                                        |  |
|  | Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-   |  |
|  | genti norme di legge sulle società cooperative sociali.        |  |
|  | Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice   |  |
|  | civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a |  |
|  | norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in  |  |
|  | quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità    |  |
|  | limitata.                                                      |  |
|  | Firmato: GIULIANA BALDIN                                       |  |
|  | LUISA CELLERINO Notaio                                         |  |
|  |                                                                |  |
|  |                                                                |  |
|  |                                                                |  |
|  |                                                                |  |
|  |                                                                |  |
|  |                                                                |  |
|  |                                                                |  |
|  |                                                                |  |
|  |                                                                |  |

ESENTE DA DIRITTO DI BOLLO, PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO  
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI  
TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE  
IMPRESE.

VIGEVANO, 19 luglio 2022